



presso il
Ministero della Giustizia



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

AZ/U/2016

On. Andrea Orlando
Ministro della Giustizia
Via Arenula, 70
00186 Roma

E p.c. all'ing. Michele Angelo Privitera
Presidente Comitato per le Professioni
Tecniche
micprivitera@pec.it

Oggetto: Compiti e funzioni del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e della Rete delle Professioni Tecniche

Illustre Ministro,

con riferimento alla nota prot. E-nd/5654/2016 del 7 ottobre 2016, trasmessa dal Comitato al Ministro della Giustizia e per conoscenza allo scrivente Consiglio, si rappresenta quanto segue.

Il Presidente del Comitato per le professioni tecniche, correttamente, inquadra le funzioni svolte dal Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Ingegneri nell'ambito della normativa pre-repubblicana di cui al D. Lgs. Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, che all'articolo 14, comma 2, stabilisce che detto organo esercita «le attribuzioni stabilite dagli ordinamenti professionali vigenti» e dà pareri «sui progetti di legge e di regolamento» riguardanti la professione di ingegnere e sulla loro interpretazione, quando ciò sia richiesto dal Ministero per la Grazia e Giustizia.

Negli anni, tale funzione consultiva, esercitata nell'esclusivo interesse della categoria professionale attraverso forme di rappresentanza diversificate, anche a carattere istituzionale (tavoli di confronto con altre realtà professionali, interventi di raccordo di istanze comuni provenienti dagli iscritti a professioni affini, partecipazione a organismi operanti in ambito europeo e internazionale per la promozione e lo sviluppo della professione di ingegnere, nonché, come nel caso della Rete delle professioni tecniche, partecipazione a organismi nazionali di rappresentanza unitaria delle professioni intellettuali dell'area tecnica), non è mai stata posta in discussione dal legislatore ed anzi è stata estesa ad ambiti di intervento originariamente estranei a quello riservato dalle rispettive leggi professionali ai Consigli nazionali di Ordini e Collegi.

È questo il caso del D.P.R. n. 137/2012, che – *inter alia* – attribuisce ai Consigli nazionali delle professioni interessate la tenuta dell'Albo unico nazionale (articolo 3), la capacità di negoziare «convenzioni collettive» per conto degli iscritti in materia di assicurazione per responsabilità civile professionale (articolo 5), convenzioni quadro con il Ministro dell'istruzione, università e ricerca e il Ministro vigilante in materia di tirocinio professionale (articolo 6) e convenzioni con le università per il riconoscimento reciproco dei crediti formativi professionali e universitari (articolo 7), oltre a una specifica potestà normativa regolamentare sempre in materia di tirocinio professionale, di formazione continua e di organizzazione della materia disciplinare.

È evidente che l'ampliamento delle attribuzioni riservate ai Consigli nazionali degli ordini e collegi, ivi incluso il Consiglio nazionale degli Ingegneri, riflette pienamente l'accresciuta rilevanza sul piano economico-sociale del ruolo degli ordini e dei collegi professionali, quali enti pubblici non economici chiamati, in ultima analisi, a vigilare sulla tutela del titolo professionale a beneficio sia dei professionisti iscritti, sia del legittimo affidamento dell'utenza sulla qualità delle prestazioni professionali rese.

In questa prospettiva, l'istituzione della Rete nazionale delle professioni dell'area tecnica e scientifica (più semplicemente nota come Rete delle professioni tecniche), senza interferire in alcun modo con le attribuzioni e l'esercizio delle competenze riservate ai Consigli nazionali degli ordini e collegi partecipanti (il CNi ha approvato lo statuto della Rete con propria deliberazione del 26 giugno 2013) assolve a una finalità essenziale, puntualmente recepita nell'articolo 3, comma 1, lettera a) dello statuto della Rete, ove si legge che la medesima si propone di «coordinare la presenza a livello istituzionale degli enti rappresentativi delle professioni tecniche e scientifiche, assicurando che essa sia adeguata al ruolo preminente di tali professioni nel contesto economico e sociale in cui operano».

Il tutto – si ripete – nel pieno rispetto del ruolo e delle competenze riservate *ex lege* agli ordini e collegi partecipanti, che si avvalgono della Rete come utilissimo strumento di confronto e di potenziamento delle proprie funzioni istituzionali, con evidenti vantaggi per i rispettivi professionisti iscritti, il cui prestigio è sensibilmente accresciuto in questi anni proprio in rapporto all'accresciuta visibilità e affidabilità sul piano giuridico e sociale degli organismi di rappresentanza delle rispettive categorie professionali.

Ciò premesso, appare davvero singolare la preoccupazione (e la connessa richiesta rivolta al Ministro vigilante) formulata dal Comitato per le professioni tecniche, che il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, autonomamente ovvero per il tramite della Rete delle professioni tecniche, possa aver agito al di fuori delle competenze riconosciute dalla legge, per interessi non riconducibili a quelli della categoria professionale rappresentata e in assenza di una specifica richiesta da parte della pubblica amministrazione.

Quanto al primo aspetto, come ricordato dallo stesso Comitato nella lettera trasmessa al Ministro della Giustizia e riferito in apertura, è compito dello scrivente

Consiglio fornire pareri «sui progetti di legge e di regolamento» concernenti la professione di ingegnere e sulla loro interpretazione, senza alcuna limitazione specifica riguardo l'oggetto, se non – ovviamente – quelle che attengono a ipotesi di estraneità sostanziale tra le questioni eventualmente sottoposte all'attenzione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e l'ambito materiale di intervento dell'attività professionale, ipotesi che certamente non è configurabile nei casi elencati dal comitato stesso – vale a dire le normative in materia di appalti, edilizia, SCIA, lavoro autonomo e settore energetico, tutti ambiti pienamente riconducibili alle competenze professionali dell'ingegnere.

Quanto al secondo aspetto, si ribadisce che ogni iniziativa assunta dallo scrivente Consiglio laddove sia stato chiamato, autonomamente o tramite la Rete delle professioni tecniche, a fornire un parere, è sempre stata finalizzata alla tutela e allo sviluppo del titolo professionale di ingegnere e alla promozione degli interessi di categoria, sempre in sintonia con gli interessi pubblici volti al miglioramento della qualità delle prestazioni professionali ed alla definizione di una cornice normativa adeguata.

Quanto, infine, al terzo e ultimo aspetto, è appena il caso di osservare che lo scrivente Consiglio è stato consultato e chiamato a intervenire in sedi istituzionali (come ad es. le audizioni nelle competenti commissioni parlamentari) e ha, quindi, fornito pareri solo a seguito di una specifica ed espressa richiesta delle istituzioni e delle amministrazioni interessate. Non si comprende, d'altronde, come avrebbe potuto essere altrimenti, posto che tra le funzioni dello scrivente Consiglio non rientra certamente quella di emettere pareri al di fuori degli ordinari processi decisionali – di carattere politico e legislativo – che presentano uno specifico rilievo per la categoria professionale rappresentata.

Deve ritenersi, pertanto, che la nota trasmessa dal Comitato professioni tecniche al Ministro vigilante sia errata nei suoi presupposti e nelle sue prospettazioni e rifletta una poco comprensibile volontà di svalutare l'attività e la funzione esercitata dallo scrivente Consiglio nell'interesse della categoria.

Distinti saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Riccardo Pellegratta



IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano

